REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/78 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1978

che proroga la validità delle autorizzazioni di esportazione rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1249/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1249/78 del 9 giugno 1978 (2) la Commissione ha ripartito i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo ;

considerando che i succitati contingenti comunitari all'esportazione sono stati fissati e ripartiti per il 1978 soltanto nei mesi di maggio e di giugno, tenuto conto dei termini necessari per ultimare l'esame in corso sul regime da disporre per quest'anno ;

considerando che, di conseguenza, le licenze all'esportazione sono state inevitabilmente rilasciate con un certo ritardo e che le esportazioni effettive non potranno comunque essere realizzate prima del 1° gennaio 1979 ;

considerando che è pertanto necessario prorogare oltre l'anno civile 1978 la durata di validità di queste licenze ;

previo parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le licenze o i documenti doganali di esportazione rilasciati prima del 1° gennaio 1979 nel quadro del regolamento (CEE) n. 1249/78 possono restare validi fino al 30 aprile 1979.

2. I quantitativi esportati sono imputati sui contingenti relativi al 1978 qualora essi non siano esauriti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 8.